

Edizione di venerdì 28 settembre 2018

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: le FAQ del Ministero
di **Alessandro Bonuzzi**

DICHIARAZIONI

Il credito ricerca e sviluppo nel modello Redditi
di **Federica Furlani**

AGEVOLAZIONI

La deduzione delle spese per l'adozione di minori stranieri
di **Gennaro Napolitano**

DICHIARAZIONI

I quadri del modello Redditi da presentare insieme al 730
di **Luca Mambrin**

IVA

Rimborso Iva spettante per beni ammortizzabili in leasing
di **EVOLUTION**

RASSEGNA RIVISTE

Sponsorizzazioni: deduzione in salvo
di **Matteo Feroci**

AGEVOLAZIONI

Bonus pubblicità: le FAQ del Ministero

di **Alessandro Bonuzzi**

Nei giorni scorsi il **Dipartimento per l'Editoria** ha pubblicato una serie di **FAQ** volte a fornire chiarimenti sulle **modalità applicative** del cosiddetto **bonus pubblicità**, introdotto dall'[articolo 57-bis D.L. 50/2017](#) e regolato dal **D.P.C.M. n. 90/2018**.

La **finestra** per l'invio del **modello** per le spese relative al 2017 e al 2018 si è aperta lo scorso 22 settembre e si chiuderà il prossimo 22 ottobre. In particolare, per l'invio della **"comunicazione per l'accesso al credito d'imposta"** relativa al **2018** e della **"dichiarazione sostitutiva relativa agli investimenti effettuati"** per il **2017** è disponibile una **apposita funzionalità** nell'area autenticata del sito internet dell'Agenzia delle entrate, accessibile con le credenziali **Entratel** e **Fisconline**, **SPID** o **CNS**. La procedura è accessibile nella sezione dell'area autenticata: **"Servizi per"** alla voce **"comunicare"**.

Tra le precisazioni più rilevanti contenute nelle risposte del Ministero vi è senz'altro quella riguardante la possibilità o meno di accedere all'agevolazione per i soggetti titolari di reddito di impresa o lavoro autonomo al **primo anno di attività** e per coloro che **non hanno sostenuto alcuna spesa pubblicitaria nell'anno precedente**.

Si ricorda, infatti, che l'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti pubblicitari il cui valore **superi almeno dell'1%** gli **analoghi investimenti** effettuati sugli **stessi mezzi di informazione** nell'**anno precedente** (cd. investimento incrementale). Per "analoghi investimenti" sugli "stessi mezzi di informazione", si intende investimenti sullo stesso **"canale informativo"**, cioè sulle **radio** e **televisioni locali analogiche** o **digitali**, da una parte, oppure sulla **stampa cartacea** ed **online**, dall'altra, e non sulla singola emittente o sul singolo giornale.

Ebbene, a parere del Dipartimento per l'Editoria **non è possibile** accedere al credito d'imposta se gli **investimenti** pubblicitari dell'**anno precedente** a quello per cui si richiede l'agevolazione sono stati pari a **zero**. Ciò in conseguenza a quanto prescritto dal **Consiglio di Stato** nel parere reso sul Regolamento di cui al **D.P.C.M. n. 90 del 16.05.2018**, che ha disciplinato la misura.

Sicché sono **esclusi** dalla concessione del credito di imposta:

- sia i soggetti che nell'anno precedente a quello per il quale si richiede il beneficio **non abbiano effettuato investimenti pubblicitari ammissibili**;
- sia coloro i quali abbiano **iniziato l'attività** nel corso dell'anno per il quale si richiede il beneficio.

A nulla rilevano, quindi, i **precedenti orientamenti** di prassi forniti con riferimento ad altre misure agevolative (*bonus* investimenti e *bonus* ricerca e sviluppo) basate anch'esse sulla **logica incrementale** (si veda al riguardo il [contributo](#) dello scorso 4 settembre, con il quale la questione è stata **approfondita**).

Peraltro, la "limitazione" trova applicazione in relazione al **singolo canale di informazione, stampa** oppure **radio-tv**. In altri termini, ai fini dell'incremento percentuale si può fare riferimento al "complesso degli investimenti", cioè agli investimenti incrementali effettuati su **entrambi i canali di informazione** rispetto all'anno precedente, a condizione però che **su entrambi i canali la spesa per gli investimenti pubblicitari effettuata nell'anno precedente non sia pari a zero**. È comunque possibile accedere al *bonus* anche per investimenti effettuati su un **solo mezzo di informazione**.

Pertanto, nella seguente ipotesi:

Canale di spesa	2017	2018
Radio-tv	€ 100	€ 150
Stampa	€ 0	€ 40

il *bonus* fiscale è ammissibile unicamente per le **spese incrementali pubblicitarie effettuate sulle emittenti radio televisive**, ed il **valore incrementale** su cui calcolare il credito di imposta è pari ad **€ 50**.

Invece, in quest'altro caso:

Canale di spesa	2017	2018
Radio-tv	€ 30	€ 0
Stampa	€ 0	€ 50

non è possibile accedere all'agevolazione, poiché:

- da una parte, l'investimento effettuato sulla **stampa non è ammissibile**, in quanto nell'anno precedente l'investimento è stato pari a zero,
- dall'altra, **non** risulta alcun **incremento** delle spese pubblicitarie sulle emittenti radiofoniche e televisive.

Seminario di specializzazione

**LA RESPONSABILITÀ EX D.LGS. 231/01 E
LA GESTIONE DEL RISCHIO D'IMPRESA**

Scopri le sedi in programmazione >

DICHIARAZIONI

Il credito ricerca e sviluppo nel modello Redditi

di **Federica Furlani**

Tra i quadri del modello Redditi che nella fase iniziale di redazione vengono “dimenticati”, non incidendo sulla determinazione dell’imposta, ma che, in vista dell’approssimarsi della scadenza per la trasmissione telematica (**31 ottobre**), vanno completati, vi è sicuramente il **quadro RU** dedicato ai **crediti di imposta** concessi a favore delle imprese da norme agevolative.

Tra questi in particolare, i contribuenti che intendono beneficiare **credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo** istituito dall’[articolo 3 D.L. 145/2013](#), come sostituito dall’[articolo 1, comma 35, L. 190/2014](#) e dalla **L. 232/2016**, devono esporlo in dichiarazione compilando sia la **sezione I** del **quadro RU** che la nuova **sezione IV-bis**.

Ricordiamo che detto **credito d’imposta**:

- è utilizzabile esclusivamente **in compensazione** a decorrere dal periodo d’imposta successivo a quello nel quale sono state sostenute le spese agevolabili utilizzando il **modello F24** con **codice tributo 6857**, e senza i limiti di utilizzo previsti dall’[articolo 1, comma 53, L. 244/2007](#) (250.000 euro),
- **non dà diritto a rimborso** anche qualora non risulti completamente utilizzato,
- **non concorre alla formazione del reddito imponibile**.

SEZIONE I Crediti d'imposta (I crediti da indicare nella sezione sono elencati nelle istruzioni)	RU1	Dati identificativi del credito d'imposta spettante				Codice credito				
	RU2	Credito d'imposta residuo della precedente dichiarazione								,00
	RU3	Credito d'imposta ricevuto (da riportare nella sezione VI-A)								,00
	RU5	Credito d'imposta spettante nel periodo (di cui ¹ ,00				² ,00)	³ ,00			
	RU6	Credito utilizzato in compensazione con il mod. F24								,00
	RU7	Credito utilizzato ai fini ¹	Ritenute ,00	IVA (Periodici e acconti) ² ,00	IVA (Saldo) ³ ,00	IRES (Acconti) ⁴ ,00	IRES (Saldo) ⁵ ,00	Imposta sostitutiva ⁶ ,00	IRAP ⁷ ,00	
	RU8	Credito d'imposta riversato								,00
	RU9	Credito d'imposta ceduto (da riportare nella sezione VI-B)				Art. 1260 c.c. ¹ ,00	Art. 43-ter D.P.R. 602/73 ²		,00	
	RU10	Credito d'imposta trasferito (da riportare nel quadro GN o GC o TN o PN)								,00
	RU11	Credito d'imposta richiesto a rimborso								,00
	RU12	Credito d'imposta residuo (da riportare nella successiva dichiarazione)								,00

A livello compilativo, nella **sezione I** del **quadro RU**, dove vanno riportati tutti i crediti d’imposta fruiti con il loro specifico codice identificativo, vanno compilati per il **credito in R&S** solo i **seguenti righi**:

- **RU1**, in cui inserire il codice identificativo del credito d’imposta, ovvero il **codice B9**;
- **RU2**, con indicazione dell’ammontare del **credito d’imposta residuo**, relativo

all'agevolazione indicata nel rigo RU1, risultante dal rigo RU12 della precedente dichiarazione modello Redditi 2017;

- **RU5, colonna 3**, con indicazione dell'**ammontare complessivo del credito maturato** nel periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione;
- **RU6**, riportando l'**ammontare del credito utilizzato in compensazione** ai sensi del **D.Lgs. 241/1997** nel periodo d'imposta 2017;
- **RU8**, con indicazione dell'ammontare del credito di cui al rigo RU6 **versato a seguito di ravvedimento** nel periodo d'imposta 2017 e fino alla data di presentazione della medesima, al netto dei relativi interessi e sanzioni;
- **RU10**, riportando l'eventuale ammontare del credito d'imposta trasferito da parte dei soggetti aderenti al consolidato, alla tassazione per trasparenza nonché da parte dei Trust;
- **RU12**, con indicazione dell'**ammontare del credito residuo** da riportare nella successiva dichiarazione, dato dalla seguente somma: $RU2 + RU5 \text{ col. 3} - RU6 + RU8 - RU10$.

SEZIONE IV-BIS Ricerca & Sviluppo L. 190/2014	RU100 Costi sostenuti	Media storica	1	,00	Ricerca intra-muros	2	,00	costi per il personale	3	,00	Ricerca commissionata da soggetti esteri	4	,00
								di cui ()			
					Ricerca extra-muros	5	,00	commissionata a società del gruppo	6	,00	commissionata a soggetti esteri	7	,00
								di cui ()			

Nella nuova **sezione IV-bis**, composta dal **rigo RU100**, andrà invece indicato:

- nella **colonna 1**, la **media** aritmetica dei **costi agevolabili** per attività di ricerca e sviluppo sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti a quello in corso al 31 dicembre 2015;
- nella **colonna 2**, l'ammontare **complessivo** dei **costi agevolabili** sostenuti nel periodo d'imposta 2017 per attività di ricerca e sviluppo *intra-muros*,
- nella **colonna 3** l'importo del **costo del personale** impiegato nelle predette attività,
- nella **colonna 4**, l'ammontare complessivo dei **costi agevolabili** sostenuti nel periodo d'imposta 2017 per attività di ricerca e sviluppo svolta da soggetti residenti su commissione di soggetti residenti o localizzati in altri Stati membri dell'Unione europea o in stati aderenti all'accordo sullo Spazio economico europeo,
- nella **colonna 5**, l'ammontare complessivo dei costi agevolabili sostenuti nel periodo d'imposta 2017 per **attività extra-muros**,
- nella **colonna 6** la somma dei **costi del personale e ammortamento** degli strumenti e delle attrezzature di laboratorio relativi alla ricerca commissionata alle società del gruppo,
- nella **colonna 7** l'importo relativo alla **ricerca commissionata a soggetti non residenti**.

Seminario di specializzazione

INTERNAZIONALIZZAZIONE DI IMPRESA E STRUMENTI DI CRESCITA PER LE PMI

Scopri le sedi in programmazione >

AGEVOLAZIONI

La deduzione delle spese per l'adozione di minori stranieri

di **Gennaro Napolitano**

L'[articolo 10, comma 1, lett. l-bis\), Tuir](#) include nel novero degli **oneri** che danno diritto a una **deduzione** dal reddito complessivo le spese sostenute dai **genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di **adozione** di **minori stranieri** disciplinata dalle disposizioni contenute nel Capo I del Titolo III della **L. 184/1983** ([articoli da 29 a 39-quater](#)). L'**importo deducibile** ammonta al **50%** delle spese.

La disposizione in esame è stata introdotta dall'[articolo 4 L. 476/1998](#) concernente “*Ratifica ed esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993*” e “*Modifiche alla legge 4 maggio 1983, n. 184, in tema di adozione di minori stranieri*”.

La procedura di **adozione** in esame è alquanto articolata e prevede l'espletamento di numerose formalità che la rendono lunga e onerosa. La previsione della **deducibilità** delle spese, pertanto, è finalizzata ad **agevolare** coloro che intendono adottare un **minore straniero**.

Tra i diversi adempimenti da effettuare, gli aspiranti genitori adottivi, dopo aver ottenuto il **decreto di idoneità** dal tribunale per i minorenni, devono conferire l'**incarico** di curare la procedura a un **ente autorizzato** ai sensi dell'[articolo 39-ter L. 184/1983](#) (l'albo degli enti autorizzati è formato dalla Commissione per le adozioni internazionali prevista dall'[articolo 39](#) della medesima legge).

Ai fini del riconoscimento della deduzione in esame, l'**ente autorizzato** è tenuto a **certificare** l'**ammontare complessivo** delle **spese** sostenute dai **genitori adottivi** per l'espletamento della procedura di adozione ([articolo 31, comma 3, lett. o\), L. 184/1983](#)). Sono deducibili, infatti, solo le **spese certificate** dall'ente.

Nel novero delle **spese deducibili** rientrano anche quelle riferibili all'**assistenza** ricevuta, alla **legalizzazione** o **traduzione** dei documenti, alla **richiesta di visti**, ai **trasferimenti** e al **soggiorno** all'estero.

In sintesi, la **deduzione** del 50% spetta per tutte le spese sostenute purché **finalizzate** all'adozione del minore, debitamente **documentate** e **certificate** dall'ente autorizzato.

In merito all'applicazione della disciplina in parola, l'Agenzia delle entrate ha avuto modo di fornire diversi chiarimenti interpretativi. In particolare, con la [risoluzione AdE 77/E/2004](#) è stato precisato che:

- per beneficiare della deduzione **non è necessario** aver acquisito lo *status* di genitore adottivo; la deducibilità delle spese, infatti, **prescinde** dall'effettiva conclusione della procedura di adozione e dall'esito della stessa (ne consegue che l'espressione "*spese sostenute dai genitori adottivi*" usata dal legislatore deve essere interpretate come "*spese sostenute dagli **aspiranti** genitori adottivi*");
- agli effetti fiscali, la procedura di adozione **inizia** con il **conferimento** del mandato all'adozione all'ente autorizzato (è da questo momento che gli adottandi hanno diritto a usufruire della deduzione);
- la **deduzione** deve essere operata applicando il **principio di cassa**, con riferimento al periodo d'imposta in cui le spese sono state **effettivamente sostenute**;
- l'ente autorizzato è tenuto a **certificare annualmente** le spese sostenute dagli aspiranti genitori adottivi;
- l'ente autorizzato deve certificare non solo le spese che lo stesso ha direttamente sostenuto e che sono state rimborsate dagli aspiranti genitori adottivi, ma **anche** quelle sostenute **direttamente** da costoro o presso soggetti diversi dall'ente autorizzato (in ogni caso, **non sono deducibili le spese non certificate**); pertanto, per consentire all'ente autorizzato la **certificazione** delle spese connesse alla procedura, gli aspiranti all'adozione devono consegnare all'ente stesso, oltre alla documentazione relativa alle spese autonomamente sostenute, anche un'apposita autocertificazione (oppure una dichiarazione sostitutiva di atto notorio) con cui attestano che le spese, per le quali chiedono la deduzione e che non sono state sostenute direttamente dall'ente autorizzato, sono riferibili **esclusivamente** alla procedura di adozione;
- le relazioni e gli incontri **post-adottivi** non rientrano nella procedura di adozione (che si conclude con la dichiarazione di efficacia in Italia, da parte del competente tribunale per i minorenni, del provvedimento di adozione emesso dall'Autorità straniera, oppure con la pronuncia di adozione da parte del Tribunale per i minorenni); tali adempimenti rappresentano un **onere** per i genitori adottivi, finalizzato alla verifica del corretto inserimento del bambino nell'ambito sociale e familiare e che, in quanto tale, è connaturato all'esercizio della potestà genitoriale e per il quale l'ordinamento tributario già prevede apposite **detrazioni** d'imposta.

Con la [circolare 17/E/2015](#) (paragrafo 4.2), l'Agenzia delle entrate, inoltre, ha chiarito che:

- il legislatore **non ha ripartito** la deduzione nella misura fissa del 25% per ogni genitore adottivo, ma si è limitato a prevedere la deducibilità dal reddito di uno o di entrambi del 50% delle spese sostenute;
- se la spesa è stata sostenuta da **entrambi** gli aspiranti genitori adottivi, la deduzione va **proporzionalmente** suddivisa tra i due;
- se, invece, la spesa è stata sostenuta da **un solo** genitore, poiché l'altro è a suo carico, la deduzione spetta **esclusivamente** al coniuge che ha sopportato la spesa, nella misura del 50%;
- date le obiettive difficoltà di individuare il genitore che ha concretamente sostenuto, anche all'estero, le spese, i genitori possono specificare all'ente autorizzato qual è l'importo delle spese sostenute **da ciascuno** di essi; di conseguenza, se l'ente ha

certificato, sulla base delle dichiarazioni rese dai genitori, che le spese di adozione sono state sostenute da entrambi in pari misura, ciascuno potrà dedurre solo il 25% delle spese sostenute, mentre se l'ente ha attestato che le spese certificate sono state sostenute in misura differenziata dai due genitori, ciascuno potrà dedurre la quota parte che gli è stata certificata.



Seminario di specializzazione

**PROCESSO TRIBUTARIO TELEMATICO:
ASPETTI GIURIDICI E PROBLEMATICHE OPERATIVE**

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

DICHIARAZIONI

I quadri del modello Redditi da presentare insieme al 730

di Luca Mambrin

Come noto, per poter utilizzare il **modello 730** (precompilato o ordinario) i contribuenti devono aver percepito nel 2017 **tipologie reddituali** che possono essere dichiarate con questo modello, ovvero, come precisato anche nelle istruzioni alla compilazione:

- **redditi di lavoro dipendente e redditi assimilati** a quelli di lavoro dipendente;
- **redditi dei terreni e dei fabbricati**;
- **redditi di capitale**;
- **redditi di lavoro autonomo** per i quali non è richiesta la partita Iva (ad esempio le prestazioni di lavoro autonomo non esercitate abitualmente);
- **redditi diversi** (ad esempio redditi di terreni e fabbricati situati all'estero);
- **alcuni dei redditi assoggettabili a tassazione separata**, indicati nella sezione II del quadro D.

Chi presenta la dichiarazione per conto di **persone incapaci**, compresi i minori, può utilizzare il **modello 730** se per questi ricorrono le condizioni descritte.

Vi sono poi determinate tipologie di redditi che devono essere necessariamente dichiarati esclusivamente con il **Modello Redditi PF** ma che, soddisfatte le condizioni oggettive e soggettive, **non precludono la presentazione del modello 730**. Si tratta, ad esempio, dei **redditi soggetti a tassazione separata**, di **plusvalenze** o di **minusvalenze** o dei casi di obbligo di dichiarazione dei soggetti che detengono **investimenti o attività all'estero**.

Gli **amministratori di condominio** che possono presentare il modello 730, se non titolari di partita Iva, non sono più tenuti alla compilazione del quadro AC, ma devono utilizzare il **quadro K** del modello 730 per effettuare le comunicazioni all'Amministrazione finanziaria:

- dell'importo complessivo dei **beni e servizi** acquistati dal condominio nell'anno solare e dei dati **identificativi dei relativi fornitori** ([articolo 7, comma 8-bis, D.P. 605/1973](#));
- dei **dati identificativi del condominio oggetto di interventi di recupero del patrimonio edilizio** realizzati sulle parti comuni condominiali.

I contribuenti che hanno presentato il **Modello 730/2018** devono, inoltre, presentare il **quadro RM** del **modello redditi PF 2018** se nel corso del 2017 hanno percepito:

- **redditi di capitale di fonte estera** sui quali non siano state applicate le ritenute a titolo d'imposta, nei casi previsti dalla normativa italiana;

- **interessi, premi e altri proventi** delle obbligazioni e titoli simili, pubblici e privati, per i quali non sia stata applicata l'imposta sostitutiva prevista dal **Lgs. 239/1996**;
- **indennità di fine rapporto**, erogate da soggetti che non rivestono la qualifica di sostituto d'imposta;
- **proventi derivanti da depositi a garanzia** per i quali è dovuta un'imposta sostitutiva pari al 20%;
- **redditi derivanti dall'attività di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto** assoggettati a imposta sostitutiva del 20%.

Il **quadro RM** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore dei terreni** operata nel corso del 2017.

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 e che devono presentare anche il **quadro RM** del modello Redditi PF non possono tuttavia usufruire **dell'opzione per la tassazione ordinaria** prevista per alcuni dei redditi da indicare nel quadro RM.

I contribuenti che hanno presentato il modello 730 devono invece trasmettere il **quadro RT** del **modello redditi PF 2018** se nel corso del 2017 hanno:

- realizzato **plusvalenze** derivanti da **partecipazioni non qualificate**, escluse quelle derivanti dalla cessione di partecipazioni in società residenti in Paesi o territori a fiscalità privilegiata, i cui titoli non sono negoziati in mercati regolamentati e altri redditi diversi di natura finanziaria, qualora non abbiano optato per il regime amministrato o gestito;
- realizzato solo **minusvalenze** derivanti da **partecipazioni qualificate e/o non qualificate** e perdite relative ai rapporti da cui possono derivare altri redditi diversi di natura finanziaria e intendono riportarle negli anni successivi.

Il **quadro RT** deve, inoltre, essere presentato per indicare i dati relativi alla **rivalutazione del valore delle partecipazioni** operata nel 2017 ([articolo 7 L. 448/2001](#) e [articolo 2 D.L. 282/2002](#) e successive modificazioni).

Infine, i contribuenti devono presentare il **quadro RW** del **modello redditi PF 2018** se nel corso del 2017:

- hanno detenuto **investimenti all'estero** o attività estere di natura finanziaria;
- risultano **proprietari o titolari di altro diritto reale su immobili situati all'estero** o possiedono attività all'estero, per il calcolo delle relative imposte dovute (Ivie o Ivafe).

Sebbene i contribuenti che si trovano in una delle situazioni sopra descritte possano optare per la presentazione integrale del modello Redditi PF, nel caso in cui abbiano presentato il **modello 730**, dovranno presentare i **quadri RM, RT e RW** unitamente al **frontespizio del modello Redditi PF 2018**, nei modi e nei termini previsti per la presentazione dello stesso.

Seminario di specializzazione

REVERSE CHARGE E SPLIT PAYMENT

[Scopri le sedi in programmazione >](#)

IVA

Rimborso Iva spettante per beni ammortizzabili in leasing

di **EVOLUTION**



L'importo a credito risultante dalla dichiarazione Iva può essere chiesto a rimborso, in tutto o in parte, al ricorrere di precise condizioni.

Al fine di approfondire i diversi aspetti della materia, è stata pubblicata in Evolution, nella sezione "Iva", una apposita Scheda di studio.

Il presente contributo si occupa nello specifico del presupposto relativo all'acquisto o importazione di beni ammortizzabili.

Ai sensi dell'[articolo 30, comma 3, D.P.R. 633/1972](#), l'eccedenza d'imposta a credito risultante dalla dichiarazione annuale Iva può essere chiesta a rimborso dal soggetto passivo laddove sussistano determinati **presupposti**.

In particolare, in base a quanto previsto dalla **lettera c)** della disposizione, può essere chiesta a rimborso l'eccedenza Iva detraibile, assolta:

- sull'acquisto o sull'importazione di **beni ammortizzabili**;
- per il sostenimento di spese relative a **beni e servizi per studi e ricerche**.

Per individuare i beni ammortizzabili occorre far riferimento alle norme previste per le **imposte sui redditi**.

Pertanto, ai sensi dell'[articolo 102 del Tuir](#), sono considerati ammortizzabili esclusivamente i **beni strumentali utilizzati** nel ciclo produttivo **direttamente** dall'imprenditore che ne ha il **possesso** a titolo di **proprietà** o di **altro diritto reale**.

Da ciò ne deriverebbe che per gli acquisti di beni strumentali effettuati attraverso la stipula di un **contratto di leasing**, il diritto al rimborso spetterebbe alla società di *leasing* concedente e non all'utilizzatore, il quale potrebbe richiedere di vedersi restituita soltanto l'imposta relativa al **prezzo di riscatto**. Tale impostazione è stata sostenuta dall'Agenzia delle Entrate nella [risoluzione 392/E/2007](#).

Tuttavia, la posizione del Fisco andrebbe rivista alla luce, sia della sentenza della **Corte di Giustizia C-118/11**, sia soprattutto della sentenza della Corte di **Cassazione n. 13315/2013**, secondo cui *“sussiste il diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva ... relativa ad acquisiti di beni ammortizzabili, oggetto di un contratto di compravendita con clausola di riserve di proprietà”*. Sebbene la decisione faccia riferimento a una **tipologia contrattuale differente**, la conclusione potrebbe essere ragionevolmente **estesa** anche al contratto di *leasing* finanziario, atteso che l'utilizzatore **può disporre del bene come se ne fosse il proprietario**.

Vanno in questo senso l'**ordinanza** della Corte di **Cassazione n. 22959 del 26 settembre 2018** e **la sentenza n. 20951/2015**, secondo cui l'**acquisizione di un bene in leasing**, definita con il pagamento del canone iniziale, va **equiparata all'acquisto di un bene ammortizzabile** e, quindi, permette di **accedere al rimborso dell'Iva** ex [lettera c\) del comma 3 dell'articolo 30 del D.P.R. 633/1972](#).

In altri termini, l'**utilizzatore** ha diritto al rimborso dell'eccedenza detraibile dell'Iva di importo **superiore ad euro 2.582,28**, assolta relativamente a **beni ammortizzabili detenuti in virtù di contratto di leasing**, in quanto tale operazione di *leasing* deve essere equiparata, per detto utilizzatore, all'acquisto di un «bene di investimento» e, quindi, **si verifica a suo favore, anche prima dell'esercizio del diritto di riscatto, l'ipotesi di acquisto di un «bene» ammortizzabile**.



EVOLUTION Euroconference

Ogni giorno ti diamo le risposte che cerchi,
calde come il tuo primo caffè.

Aggiornamenti, approfondimenti e operatività,
in un unico portale realizzato da professionisti per i professionisti.

richiedi la prova gratuita per 15 giorni >

RASSEGNA RIVISTE

Sponsorizzazioni: deduzione in salvo

di **Matteo Feroci**

Articolo tratto da “Associazioni e sport n. 7/2018”

Lo sport dilettantistico ha da sempre rivestito, da un punto di vista prettamente sociale, un ruolo di primaria importanza in quanto contesto di aggregazione e sviluppo giovanile. Le associazioni sportive dilettantistiche, dal canto loro, non potendo far affidamento su entrate finanziarie minimamente paragonabili a quelle del mondo dei professionisti, mantengono un loro equilibrio tramite proventi che vengono corrisposti dalle aziende del territorio in cui operano a fronte di una specifica prestazione definita sponsor.

Nell'ottica di salvaguardare l'esistenza delle Asd e, al contempo, incentivare la concessione di somme e contributi da parte di terzi, il Legislatore ha introdotto una presunzione legale assoluta (articolo 90, comma 8, L. 289/2002) in base alla quale i predetti corrispettivi costituiscono spese di pubblicità e come tali deducibili dal reddito d'impresa del soggetto erogante nell'anno di sostenimento.

L'Amministrazione finanziaria, pur condividendo tale orientamento, ha fatto registrare, a scapito dei contribuenti, un significativo numero di contestazioni circa la natura delle spese di pubblicità in quanto giudicate non inerenti, antieconomiche e/o non congrue; ciò ha portato alla formazione di un filone giurisprudenziale, sia di merito sia di legittimità, che ha rimarcato la natura di presunzione legale assoluta del comma 8, articolo 90 subordinandola alla verifica di alcuni requisiti.

Alla luce delle recenti pronunce verranno, forniti alcuni spunti in un'ottica di difesa del contribuente. [Continua a leggere...](#)

[VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>](#)

[Segue il SOMMARIO di Associazioni e sport n. 7/2018](#)

Editoriale

“Godot non passerà più” di Guido Martinelli e Luca Caramaschi

Attualità

Scadenario

Principali scadenze 16 luglio 2018 al 15 agosto 2018

Norme, contratti e responsabilità

“Intervista ai direttori” di Guido Martinelli e Luca Caramaschi

La fiscalità degli enti associativi

“Riforma del Terzo settore alla prova delle modifiche fiscali contenute nel decreto correttivo – Parte seconda” *di Luca Caramaschi*

“Sponsorizzazioni: deduzione in salvo” *di Matteo Feroci*

“Riforma del Terzo Settore alla prova delle modifiche fiscali contenute nel decreto correttivo – Terza e ultima parte” *di Luca Caramaschi*

La tribuna del terzo settore

“Cooperative sociali e imprese sociali: l'unificazione mancata e la complessa sovrapposizione normativa” *di Claudio Travaglini*

L'Osservatorio giurisprudenziale

“L'Osservatorio giurisprudenziale di luglio 2018” *di Marilisa Rogolino*

Bandi e finanziamenti

Il caso pratico

“Divieto di utilizzo del contante per il pagamento dei lavoratori dipendenti e assimilati” *di Luca Caramaschi*



ASSOCIAZIONI E SPORT

Mensile di aggiornamento e approfondimento sugli enti associativi

IN OFFERTA PER TE € 84,50 + IVA anziché € 130 + IVA

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA